



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Comune di Ciampino - Protocollo Generale

03/03/2017 A-2017-0007200



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI,
ALBERATURE E AIUOLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
CIAMPINO PER 730 GIORNI**



Dottore Agronomo Franco Milito

Art. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO	3
Art. 2 – DESIGNAZIONE DEGLI INTERVENTI	3
Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO	13
Art. 4 - VALORE DELL'APPALTO	13
Art. 5 – FORMA DELL'APPALTO	14
Art. 6 - REVISIONE PREZZI	14
Art. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI	14
Art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	15
Art. 9 - VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	15
Art. 10 – NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA'	15
Art. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	16
Art. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	18
Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	19
Art. 14 – DANNI	19
Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	20
Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
Art. 17 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO	21
Art. 18 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	21
Art. 19 - CAUZIONE PROVVISORIA	22
Art. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA	22
Art. 21 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE	23
Art. 22 - SUBAPPALTO	24
Art. 23 – CONSEGNA DEL SERVIZIO	24
Art. 24 - SOSPENSIONI E PROROGHE	25
Art. 25 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	25
Art. 26 – VERIFICA DI CONFORMITA'	26
Art. 27 - CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	26
Art. 28 – CONDUZIONE DEL SERVIZIO	27
Art. 29 – ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELL'APPALTO	28
Art. 30 – PENALI	29
Art. 31 - ANTICIPAZIONE	30
Art. 32 - PAGAMENTI E RITENUTE	31
Art. 33 – CONTROLLO DEI SERVIZI	31
Art. 34 - ELEZIONE DOMICILIO	32
Art. 35 - DISCIPLINA ANTIMAFIA	32
Art. 36 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	32
Art. 37 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	33
Art. 38 - CONTROVERSIE	33
Art. 39 – OCCUPAZIONE DI SUOLO	34
Art. 40 – RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI	34
Art. 41 – PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	34
Art. 42 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	35

ALLEGATO 1 – ELENCO PREZZI

ALLEGATO 2 – ANALISI NUOVI PREZZI

Art. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere il servizio di manutenzione dei parchi, giardini, alberature e aiuole di proprietà del Comune di Ciampino per 730 giorni naturali e consecutivi.

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato del presente capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare di gara, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel rispetto delle normative vigenti e a perfetta regola d'arte.

Le aree oggetto di manutenzione, riguardano tutte le aree a verde (prati, siepi, alberature, arbusti, ecc.) site nel territorio comunale di proprietà e/o in uso al Comune di Ciampino.

Le prestazioni consistono nell'esecuzione di tutte quelle attività necessarie al mantenimento in efficiente stato di conservazione, estetico e vegetazionale, del sistema del verde, della pulizia delle superfici verdi, del funzionamento degli impianti di irrigazione e comunque di tutte quelle operazioni necessarie a mantenere le aree e le alberature in perfetto stato di conservazione e manutenzione.

Art. 2 – DESIGNAZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 ATTIVITA' A CORPO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (canone)

Con il termine manutenzione ordinaria, si indicano gli interventi di manutenzione periodica, programmabili, atti a mantenere i beni in efficiente stato di conservazione, estetico e vegetazionale, del sistema del verde, della pulizia delle superfici verdi, del funzionamento degli impianti di irrigazione e comunque di tutte quelle operazioni necessarie a mantenere le aree e le alberature in perfetto stato di conservazione e manutenzione.

Le aree oggetto di manutenzione, riguardano tutte le aree a verde (*prati, siepi, alberature, arbusti, ecc.*) site nel territorio comunale di proprietà e/o in uso al Comune di Ciampino.

In caso di aumento o diminuzione delle aree e/o alberature contenuti nel 3% che a qualsiasi titolo dovessero variare successivamente alla stipula del contratto, né la ditta appaltatrice né il Comune di Ciampino potranno pretendere l'aumento o la diminuzione del corrispettivo dovuto per il servizio; nel caso in cui le variazioni dovessero eccedere il 3%, queste verranno contabilizzate a misura secondo quanto previsto al successivo punto 2.2 per attività extra canone.

Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo una programmazione periodica elaborata dall'appaltatore ed approvata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, da redigere nel rispetto degli standard qualitativi minimi di seguito elencati ed in funzione delle priorità di intervento disposte dalla stazione appaltante e/o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, della stagionalità e dello stato vegetativo e fitosanitario.

Gli eventuali interventi migliorativi proposti dall'impresa appaltatrice in sede di gara, saranno ricompresi nel compenso a corpo al netto del ribasso d'asta e dovranno essere eseguiti entro 6 mesi dall'avvio del servizio e per tali interventi l'aggiudicatario non potrà pretendere alcuna somma aggiuntiva. Nel caso in cui l'amministrazione comunale si avvalga della facoltà di affidare al medesimo operatore economico la ripetizione del servizio per ulteriori 2 anni ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, l'impresa appaltatrice dovrà nuovamente eseguire per le stesse quantità, gli eventuali interventi migliorativi proposti.

Gli interventi di manutenzione possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna del servizio, verranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

1. taglio e mantenimento dei prati;
2. pulizia delle aree verdi;
3. potatura e mantenimento di siepi, aiuole e arbusti;
4. potatura delle alberature;
5. pulizia, estirpazione e spollonatura delle tazze alberate;
6. gestione degli impianti di irrigazione;
7. sfalcio aree a rischio incendio;
8. servizio innaffiamento nel periodo dal 01/06 al 30/09;
9. reperibilità.

Di seguito è riportato l'elenco delle principali "aree di intervento" (tabelle A, B, C e D):

	TABELLA "A": GIARDINI URBANI	TOTALE mq
1	Via Bruxelles	6.900,00
2	Piazza Bianchini	800,00
3	Area circostante Palazzetto dello Sport e Croce Rossa	800,00
4	Via dell'Ospedaletto, 12	1.660,00
5	S. Padre Pio – Via Principessa Pignatelli	1.080,00
6	Piccolo Principe Via F.Ili Wright	3.000,00
7	Via Bleriot	3.500,00
8	A. Moro Via Mura dei Francesi	39.000,00
9	Piazza della Pace, rotonda e aiuole	900,00
10	Area giochi Piazza della Pace	600,00
11	Via G. Spada	500,00
12	Area giochi Piazza Kennedy	1.500,00
13	"Rodari" Via Mura dei Francesi	3.840,00
14	"M. L. King" Via Milano	2.800,00
15	Spartitraffico parcheggio Via Milano (compresa spalletta su Via Mura dei Francesi)	1.000,00
16	Area Via Cuneo	1.500,00
17	Parco Via Pirzio Biroli	2.600,00
18	Parco Via Monti	190,00
19	Spalletta Via Calò e aiuola parcheggio adiacente ASL	300,00
20	Area cani Largo Dublino	4.400,00
21	Fascia a verde dietro Case Cer	1.300,00
22	Via Lindbergh	80,00
23	Spartitraffico sottopasso ferroviario Loc.Acqua Acetosa in corrispondenza delle intersezioni con Via dei Laghi, Via dell'Acqua Acetosa e Via Doganale	800,00
24	Spartitraffico incrocio Via Bruxelles e Via dei Laghi	100,00
25	Spartitraffico in Via Marconi (tratto compreso tra Via De Pinedo e Via U. Maddalena)	35,00
26	Area a verde tra Via Atene e Via Napoli	260,00
27	Spartitraffico Via Donizetti	100,00
28	Area giochi via Genova incrocio via Parigi	800,00
29	Spartitraffico e area giochi Via Firenze	650,00
30	Via Bologna lato ferrovia	630,00
31	Spartitraffico Via Superga	350,00
32	Rotonda spartitraffico Viale Kennedy	80,00
33	Cimitero comunale	33.000,00
TOTALE		115.055,00

	TABELLA "A": GIARDINI URBANI (SCUOLE)	TOTALE mq
1	Scuola A.Sabin Via dell'Acqua Acetosa	700,00
2	Scuola V.Bachelet Via 2 Giugno	1.300,00
3	Scuola Rodari Via Mura dei Francesi (compreso orto botanico)	1.900,00
4	Scuola U.Nobile Via Mura dei Francesi	1.500,00
5	Scuola Collodi Viale Marino	1.900,00
6	Scuola Axel Via Isonzo	1.900,00
7	Scuola P.Sarro Viale Kennedy	2.000,00
8	Scuola Pirzio Biroli Via C.P.Biroli	1.000,00
9	Scuola T.Rossi Via Bleriot	3.000,00
10	Scuola M.L.King Via Bologna	3.000,00
11	Asilo Girasole Via F.Ili Wright	3.200,00
12	Scuola Volpicelli Via Palermo	4.000,00
13	Scuola L.Da Vinci Viale Kennedy	2.500,00
TOTALE		27.900,00

SUPERFICIE COMPLESSIVA GIARDINI	142.955,00
--	-------------------

	TABELLA "B": AIUOLE/SIEPI E ARBUSTI	TOTALE mq (in pianta)
1	Aiuole e vasi presso la sede comunale	500,00
2	Aiuole fermata bus P.zza Kennedy	200,00
3	Aiuole Via 4 Novembre	1.000,00
4	Aiuole Via 24 Maggio	100,00
5	Aiuole Via Bologna parcheggio scuola	70,00
6	Fioriere Via Roma	200,00
7	Aiuole Via Palermo	860,00
8	Aiuole Via C.P.Biroli	80,00
9	Aiuola e vasi Via Montegrappa	15,00
10	Aiuole Viale Kennedy (comprese parcheggio Ufficio postale)	800,00
11	Aiuole Via Lisbona	450,00
12	Aiuola Piazza L.Da Vinci	30,00
13	Aiuole Piazza Trento e Trieste	280,00
14	Aiuole Viale del Lavoro	350,00
TOTALE		4935,00

TABELLA "C": AREE A RISCHIO INCENDIO		Superficie mq
1	Area Via Milano confinante con ferrovia	5.000,00
2	Area a verde Via Petrarca	2.100,00
3	Area ex sede stradale Via Napoli	200,00
4	Terreno Via Aosta (a confine con linea ferroviaria Roma – Albano)	1.600,00
5	Terreno Via Nemi angolo Via Morosina	700,00
6	Scarpata vicino ASL Via Calò	350,00
7	Area a verde fascia di rispetto cimiteriale	17.000,00
8	Area a verde tra Via Bruxelles e Via Madrid	1.100,00
9	Area a verde Via Madrid incrocio Via Parigi	1.150,00
10	Area Via Genova a confine con scuola M. L. King	1.300,00
11	area ex 167 Via dei Laghi - Via Superga	55.000,00
TOTALE		85.500,00

TABELLA "D": ALBERATURE		SPECIE	N.
1	Scuola Martin Luther King	Pinus nigra	3
		Robinia pseudoacacia	1
		Albizia julibrissin	9
		Prunus "pissardi nigra"	1
		Melia azedarach	1
		Quercus ilex	7
		Tilia americana	1
		Cupressus arizonica	11
		2	Scuola Primaria Pirzio Biroli
		Pinus pinea	11
		Ceratonia siliqua	1
		Quercus ilex	2
		Cedrus deodara	1
3	Scuola Gianni Rodari	Giardino della scuola:	
		Cupressus sempervirens	20
		Pinus pinea	18
		Populus nigra "italica pyramidalis"	22
		Prunus pissardi nigra	6
		Populus alba	3
		Tilia americana	1
		Quercus ilex	7
		Magnolia grandiflora	1
		Orto botanico:	
		Quercus ilex	7
		Quercus suber	13
		Prunus domestica	2
		Prunus armeniaca	1
		Pyrus communis	3
		Prunus pissardi nigra	1
		Populus nigra "italica pyramidalis"	23
Cercis siliquastrum	6		

4	Scuola media Umberto Nobile	Eucalyptus camaldulensis	3
		Pinus excelsa	2
		Ailanthus altissima	2
		Acer negundo	3
		Cupressus sempervirens	2
		Robinia pseudoacacia	3
		Magnolia grandiflora	2
5	Scuola media Leonardo da Vinci	Quercus ilex	4
		Pinus pinea	14
		Tilia americana	7
		Cupressus arizonica	1
		Cupressus sempervirens	1
		Thuja orientalis	2
		Tamarix gallica	8
		Picea abies	1
		Ligustrum lucidum	1
6	Scuola materna Viale J. F. Kennedy Paola Sarro	Hibiscus syriacus	1
		Thuja orientalis	6
		Robinia pseudoacacia	3
		Prunus domestica	1
		Cupressus arizonica	2
		Ulmus minor	8
		Acer campestre	3
		Betula alba	1
		Prunus pissardi nigra	1
7	Scuola Volpicelli	Pinus pinea, Tilia americana, etc.	30
8	Scuola Collodi	Cupressus arizonica	1
		Magnolia grandiflora	5
		Thuja orientalis	10
		Picea abies	1
9	Scuola Bachelet Via 2 Giugno	Populus nigra "italica pyramidalis"	4
		Sophora japonica	4
		Tilia americana	2
		Acer negundo	1
		Magnolia grandiflora	3
10	Scuola T. Rossi Via Bleriot	Robinia pseudoacacia	16
		Platanus orientalis x acerifolia	6
		Olea europaea	12
		Alberi in varietà	12
11	Scuola Sabin Via Acqua Acetosa	Celtis australis	3
		Ligustrum lucidum	1
		Citrus limon	1
		Pittosporum tobira	2

12	Parco Aldo Moro	Pinus pinea Quercus ilex Magnolia grandiflora Tilia americana Cedrus deodara Olea europaea Cercis siliquastrum Cupressus arizonica Cupressus sempervirens Liquidambar styraciflua Ligustrum lucidum Robinia pseudoacacia	273
13	Confine esterno Parco A. Moro lato Via Atene	Tilia americana	19
14	Via Mura dei Francesi	Tilia americana Platanus orientalis x acerifolia Melia azed. Ligustrum luc. Robinia pseudoacacia	32 3 34
15	Parco Via Bruxelles	Pinus pinea Quercus ilex Ceratonia siliqua Quercus rubra Cupressus sempervirens Acer negundo Pinus halepensis Tilia Americana Ulmus minor Gleditsia triacanthos Laurus nobilis Eucalyptus camaldulensis	29 8 3 3 4 1 2 1 1 1 1 2
16	Parco Largo Martin Luther King	Alberi in varietà	10
17	Parco Piccolo Principe – Via F.lli Wright	Tilia americana Cedrus deodara Pinus pinea Magnolia grandiflora	26 2 1 1
18	Parco Via Bleriot	Acer negundo Populus alba Cedrus deodara Cupressus arizonica Alberi in varietà	18 4 2 5 20
19	Parco Padre Pio – Via P. Pignatelli	Quercus ilex Laurus nobilis Acer negundo Liquidambar styraciflua Ligustrum lucidum Washingtonia robusta	4 5 4 2 3 1
20	Parco Via Bologna (lato FS)	Olea europaea Prunus avium pissardi nigra	8 11

21	Parco Via Pirzio Biroli	Pinus pinea Ligustrum lucidum Robinia pseudoacacia Magnolia grandiflora Quercus ilex Tilia americana Tamarix gallica	4 2 5 4 5 5 3
22	Cimitero	Pinus pinea Acacia dealbata	25 2
23	Via Genova	Platanus orientalis x acerifolia	32
24	Largo Europa Unita	Platanus orientalis x acerifolia	11
25	Via Atene	Platanus orientalis x acerifolia	19
26	Largo Dublino	Platanus orientalis x acerifolia	4
27	Viale del Lavoro	Tilia americana Magnolia grandiflora Pinus pinea	14 18 1
28	Alloggi Comunali via L. Romana	Pinus pinea	1
29	Via Wright	Platanus orientalis x acerifolia Ligustrum	5 7
30	Via Palermo	Magnolia grandiflora	1
31	Via 2 Giugno	Tilia americana	42
32	Via Carlo Pirzio Biroli	Robinia pseudoacacia Pinus pinea	17 15
33	Via di Marino	Robinia pseudoacacia Quercus ilex Pinus pinea Ligustrum lucidum Acer negundo	51 6 12 6 1
34	Via Gaspare Spontini	Robinia pseudoacacia	11
35	Viale John Fitzgerald Kennedy	Robinia pseudoacacia Celtis australis Pinus pinea Acer platanoides Prunus pissardi nigra Albizia julibrissin Tilia americana Ulmus minor Tamarix gallica Ligustrum lucidum Hibiscus syriacus	5 17 5 1 2 31 5 1 4 2 28
36	Centro anziani Via Pirzio Biroli	Pinus pinea Ligustrum lucidum Robinia pseudoacacia Magnolia grandiflora Quercus ilex Tilia americana Tamarix gallica	4 2 5 4 5 5 3
36	Piazza Leonardo da Vinci	Pinus pinea	8
38	Via Spada	Prunus pissardi nigra	29
39	Via Milano	Tilia americana	15
40	Via San Paolo della Croce	Cedrus deodara	3
41	Via della Folgarella	Ligustrum lucidum	8

42	Via San Francesco d'Assisi	Tilia americana	23
		Magnolia grandiflora	18
43	Via XXIV Maggio	Ligustrum lucidum	17
44	Via IV Novembre	Quercus ilex	31
		Pinus pinea	3
45	Viale Roma	Ligustrum lucidum	61
		Platanus orientalis x acerifolia	
46	Via Francesco Baracca	Ligustrum lucidum	51
47	Via Italia	Ligustrum lucidum	45
48	Piazza della Pace	Cedrus deodara	1
		Cedrus libani	1
		Olea europaea	2
		Acer negundo	8
		Robinia pseudoacacia	8
		Sophora japonica	2
		Acer platanoides	2
		Tilia americana	4
		Platanus orientalis x acerifolia	2
		Quercus ilex	2
Prunus pissardi nigra	1		
49	Via Achille Grandi	Pinus pinea	27
50	Via Giacomo Brodolini	Pinus pinea	8
51	Via della Repubblica - Via Col di Lana	Ligustrum lucidum	72
		Cedrus deodara	1
52	Via di Morena	Platanus orientalis x acerifolia	1
		Robinia pseudoacacia	1
53	Via Lucrezia Romana	Robinia pseudoacacia	2
54	Via Ovidio Franchi	Ligustrum lucidum	8
55	Via Monte Grappa	Platanus orientalis x acerifolia, Ligustrum lucidum, Quercus ilex, Robinia pseudoacacia	23
56	Via Principessa Pignatelli	Tilia americana	15
		Nerium oleander	42
57	Via M. Calò	Prunus pissardi nigra	7
58	L.go Enrico Fermi	Magnolia grandiflora	3
59	Via Madrid	Platanus orientalis x acerifolia	3
60	Via Londra	Magnolia grandiflora	2
61	Via Fausto Viola	Acero	4
62	Luoghi vari	Alberi in varietà	202
		TOTALE	2150

Gli interventi da eseguirsi a corpo cui è tenuto l'appaltatore, riguarderanno e dovranno rispettare i seguenti **standard qualitativi minimi**:

Tipo di lavorazione 1 – Taglio e mantenimento dei prati

- mantenimento dei prati entro lo sviluppo di 5/12 cm a mezzo sfalcio nelle aree esplicitate come da tabelle A e comunque nel rispetto delle caratteristiche varietali di cui è composta la superficie a prato. In tali aree è comunque richiesto un numero minimo di 8 interventi l'anno. E' indispensabile l'utilizzo di tosaerba con lame sempre in perfette condizioni per la migliore qualità di taglio e minore insorgenza di patologie fungine;
- rimozione della vegetazione tagliata, anche mediante spazzamento, in tutte quelle aree ove è prevista detta operazione, compreso ogni onere per lo smaltimento. I materiali di risulta dello sfalcio e quanto recuperato dalla rastrellatura dovrà essere asportato entro 24 ore;
- controllo e asportazione della vegetazione infestante sia di tipo arboreo che erbaceo, mediante utilizzo di sistemi meccanici e/o chimici.

Tipo di lavorazione 2 – Pulizia delle aree verdi (prati e aiuole)

Pulizia completa e costante delle aree di cui alla tabella A – Giardini urbani (scuole) oggetto di appalto, raccolta di materiale a rischio igienico e raccolta delle foglie e smaltimento a discarica autorizzata compresi oneri di discarica.

La raccolta delle foglie e la pulizia devono essere eseguite almeno ogni 10 giorni in modo da avere sempre le aree pulite.

In merito ai rifiuti da asportare, si intendono:

- carte, cartoni e contenitori per alimenti;
- lattine, bottiglie, contenitori e parti di esso in vetro o plastica della più varia natura, anche classificabili come ingombranti;
- detriti vegetali di qualsiasi natura (rami, foglie, parti di pianta);
- siringhe e ogni altro materiale a rischio igienico ascrivibili alla categoria dei rifiuti speciali.

Tipo di lavorazioni 3 - Potatura e mantenimento di siepi, aiuole e arbusti:

Potatura e mantenimento delle siepi, aiuole e arbusti siti **nelle aree di cui alle tabelle A e B** al fine di favorire la fioritura, contenere lo sviluppo, rimuovere parti secche, rotte o ammalorate, evitare che le piante debordino al di fuori delle aiuole o non creino problemi al traffico.

Da eseguirsi con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell'area, compreso il carico, il trasporto e lo smaltimento.

Interventi minimi richiesti n. 2 l'anno.

Tipo di lavorazioni 4 - Potatura delle alberature:

A fronte di un patrimonio arboreo pari a circa n. 2150 alberature, gli interventi riguardano la potatura di circa n. 1200 alberi di cui alla tabella D nell'arco dei due anni dell'appalto che verranno individuati dal Direttore del Contratto in base allo stato di salute delle piante e alle necessità dell'Amministrazione comunale senza che l'impresa possa avanzare riserve alcune in merito alla tipologia, dimensione, luogo di esecuzione, ecc..

Si dovrà pertanto effettuare la potatura di circa n. 600 alberature l'anno da programarsi secondo le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Le alberature insistono sia su strada che nei parchi-giardini urbani. Sono ricomprese diverse tipologie vegetali e di diversa grandezza.

Gli interventi sono finalizzati a regolare l'assetto vegetativo della pianta e per:

- costituirsi, negli alberi giovani, una ramificazione equilibrata e ben strutturata verso la formazione naturale della chioma;
- mantenersi, negli alberi semiadulti e adulti, la naturale forma della chioma;
- eliminare condizioni di sviluppo di fitopatie o di pericolo di schianto per l'utenza (eliminazione di rami morti, deboli, malati);
- sfoltire la densità della chioma conservandone la forma naturale, onde consentire un minor impatto del vento, maggiore ingresso di luce e aria, il riequilibrio del rapporto chioma/radici.

In linea di massima, salvo diverse indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, andranno rispettate le seguenti prescrizioni operative:

- in linea generale le potature andranno effettuate alla fine dell'inverno, salvo potature verdi;
- le potature dovranno essere eseguite ricorrendo a tagli di ritorno e metodologicamente finalizzate al raggiungimento della forma naturale della pianta;

- i tagli di potatura dovranno essere effettuati in prossimità di una branca secondaria o terziaria e mai intervenendo sulle branche primarie che partono direttamente dal tronco;
- La superficie dei tagli dovrà risultare liscia al tatto, e compatibilmente con la struttura della pianta, aderente al fusto o alle branche senza lasciare monconi sporgenti. La corteccia circostante la superficie del taglio dovrà rimanere il più possibile integra e priva di slabbrature e discontinuità;
- durante le operazioni di potatura si eseguirà sempre la rimondatura della chioma dai rami secchi, deboli e malati;
- dove richiesto, le superfici di taglio da potatura andranno immediatamente protette con prodotti fungicidi e/o cicatrizzanti.

Considerato che il numero delle alberature del patrimonio comunale è pari a circa 2150, qualora l'amministrazione comunale si avvalga della facoltà di affidare al medesimo operatore economico la ripetizione del servizio per ulteriori 2 anni ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione comunale individuerà le nuove alberature che saranno oggetto di potatura da eseguirsi con le medesime modalità e quantità senza che l'impresa appaltatrice possa avanzare contestazioni o richiedere compensi ulteriori.

Tipo di lavorazioni 5 – pulizia, estirpazione e spollonatura delle tazze alberate:

Si dovrà eseguire l'asportazione dei polloni delle alberature nelle tazze alberate posti sui marciapiedi, successiva pulizia e ogni onere per lo smaltimento delle risulterà. Intervento minimo richiesto n. 1 l'anno.

Tipo di lavorazioni 6 - Gestione degli impianti di irrigazione:

Attivazione, disattivazione e programmazione degli orari degli impianti di irrigazione. Inizio, durata e turni di irrigazione dovranno essere regolati in funzione dell'andamento meteorologico e delle reali necessità della pianta. Ad inizio stagione si dovrà provvedere al controllo dello stato di efficienza degli impianti. Qualora si riscontri la necessità di effettuare degli interventi di riparazione e/o sostituzione di parti degli impianti (*irrigatori, elettrovalvole, raccordi, centraline pompe, ecc.*), qualora l'amministrazione lo ritenga necessario, disporrà l'esecuzione degli interventi che verranno contabilizzati a misura secondo quanto previsto al punto 2.2 per attività extra canone.

Tipo di lavorazioni 7 - Sfalcio aree a rischio incendio:

Consistente nel taglio delle superfici erbose nelle aree indicate alla Tabella "C", con trattore munito di braccio meccanico con attrezzo trinciatore-fibratore e completamento manuale del taglio ove occorra o qualunque altro mezzo (tosaerba, con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, decespugliatore a spalla, ecc.) compresa la raccolta del materiale trinciato e ogni altro onere per lo smaltimento del materiale di risulta. Intervento richiesto n. 1 l'anno da effettuare nel mese di giugno.

Tipo di lavorazioni 8 - Servizio innaffiamento nel periodo dal 01/06 al 30/09:

Nel periodo dal 01/06 al 30/09, nelle aree non servite da impianto di irrigazione (*aiuole, vasiere, alberature, ecc.*) è richiesto l'innaffiamento tramite autobotte.

E' previsto l'intervento per almeno n. 60 giorni l'anno per n. 6 ore/gg con una squadra tipo così composta: Autobotte della capacità di almeno 5000 litri e relativo conducente ed almeno n. 1 operaio generico addetto all'innaffiamento. E' compreso ogni onere per noleggi, carburanti, energia elettrica, approvvigionamento idrico e quanto altro necessario per garantire il servizio.

Tipo di lavorazioni 9 – Reperibilità:

L'impresa dovrà assicurare la reperibilità di almeno un incaricato, che disponga di capacità e mezzi operativi dell'impresa, tutti i giorni dell'anno dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per la gestione delle richieste di interventi di messa in sicurezza anche temporanei d'urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità (*rimozione alberi e/o rami caduti o pericolanti*) a seguito di eventi impreveduti o imprevedibili dai quali derivi pregiudizio alla sicurezza, anche in occasione di eventi naturali e/o eccezionali (*calamità naturali, trombe d'aria, terremoti, nubifragi, allagamenti, ecc.*) in qualunque modo formulate (*in forma scritta, telefonica, orale e via telefax*) da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dall'Ufficio Tecnico o dal Comando di Polizia Locale.

L'intervento di messa in sicurezza dovrà essere eseguito entro 2 ore dalle segnalazioni di cui sopra.

Eventuali lavorazioni ulteriori che si rendessero necessari oltre la messa in sicurezza, verranno

contabilizzati a misura secondo quanto previsto al punto 2.2 per attività extra canone.

2.2 ATTIVITA' DA COMPUTARSI A MISURA PER MANUTENZIONE EXTRA CANONE

Rientrano tra le attività di manutenzione extra canone, da computarsi a misura, gli interventi non prevedibili o programmabili e tutte le operazioni comunque richieste o approvate dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

Gli interventi di manutenzione straordinaria non sono predeterminati nel numero, bensì verranno definiti nel corso dell'appalto secondo le esigenze dell'Amministrazione comunale.

Il Direttore dell'Esecuzione Contratto potrà richiedere interventi che si presentino di volta in volta necessari; essi possono essere anche singolarmente di piccola entità e sparsi sul territorio e da eseguire secondo i criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione Contratto. Tali interventi possono interessare qualsiasi tipologia di voce attinente all'oggetto del servizio.

Gli interventi, parziali o totali, che presumibilmente possono essere richiesti, possono riguardare, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- fornitura e posa in opera di nuove alberature oltre quanto previsto al successivo punto 2.3;
- sistemazione tazze alberate coma da Nuovo Prezzo allegato al presente CSA;
- abbattimento degli alberi pericolosi posti in aree verdi o in sede stradale;
- rimozione ceppaie;
- rifacimento prati comprensivo di opere colturali preliminari e connesse;
- reimpianto alberi, cespugli e siepi;
- riparazione, comprese sostituzioni parziali, o realizzazione nuovi impianti di irrigazione;
- rimozione nidi processionarie o disinfestazione.

Tali interventi verranno contabilizzati a misura in base alle tariffe dei prezzi reggenti il presente appalto (*l'elenco prezzi allegato al presente CSA, la Tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio e, nel caso non fossero disponibili degli articoli, il Prezzario Assoverde 2015-2017*) ai quali verrà effettuato in sede contabile la riduzione percentuale di cui all'offerta dell'appaltatore in sede di gara.

2.3 PROPOSTE MIGLIORATIVE-AGGIUNTIVE

Le eventuali proposte migliorative-aggiuntive che l'impresa può proporre nell'offerta tecnica in sede di gara, finalizzate al miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio, riguarderanno e dovranno rispettare quanto segue:

- a) **Trasemina di macroterme:** Nelle aree a maggiore frequenza individuate dall'amministrazione, dovrà essere effettuata una gestione razionale e sostenibile dei tappeti erbosi mediante trasemina di macroterme con apposito macchinario da tappeti erbosi previo sfalcio del manto erboso esistente, apporto di seme certificato di macroterme nella quantità di 10 gr/mq, copertura con sabbia di fiume vagliata, compresa la garanzia di attecchimento;
- b) **Tappeto erboso fiorito:** Nelle aree individuate dall'amministrazione, dovrà essere effettuata una gestione razionale e sostenibile dei tappeti erbosi mediante semina di tappeto erboso fiorito costituito da un miscuglio di graminacee tipo festuca arundinacea 90% e miscuglio di specie erbacee da fiore 10% con apposito macchinario da tappeti erbosi previa preparazione adeguata del letto di semina, apporto di seme certificato nella quantità di 30 gr/mq e rullatura;
- c) **Fornitura alberature:** Fornitura e messa a dimora nelle aree individuate dall'amministrazione, di alberature di specie spoglianti, fornite in vaso, circonferenza fusto cm.18/20, di prima scelta della specie a scelta dell'amministrazione tra *Pyrus calleriana*, *Malus floribunda*, *Prunus subhirtella "autumnalis"*, *Fraxinus ornus*, *Fraxinus angustifolia* o similari. Compresa la garanzia di attecchimento per 2 anni dalla messa a dimora e l'installazione dei necessari tutori;
- d) **Fornitura arbusti:** Fornitura e messa a dimora nei parchi e nelle aiuole stradali di arbusti da fiore sempreverdi in contenitore da 14 cm o superiore. Compresa la garanzia di attecchimento.

2.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente C.S.A., dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. Ambiente del 13/12/2013 e ss.mm.ii. e di ogni altra normativa vigente in materia;

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata di 730 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sotto riserva di legge.

Prima della scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, il Comune si riserva la facoltà di **prorogare** il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare l'eventuale proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, entro il biennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale, **ulteriori 2 anni**, per un importo per il biennio pari ad € 701.720,04 oltre IVA al 22%, di nuovi servizi consistenti nella **ripetizione di servizi analoghi**, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale d'appalto posto alla base del presente affidamento e nel rispetto della disposizione sopra richiamata.

Art. 4 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore del presente appalto ammonta, per l'intera durata pari a 730 giorni, ad € 701.720,04 oltre IVA al 22% così suddiviso:

Lavorazioni a base d'asta		1° anno civile	2° anno civile	Totale biennio
A)	Lavorazioni			
a.1	Interventi a corpo per manutenzione ordinaria (canone) di cui al precedente art. 2.1 (di cui € 19.916,60 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per il biennio)	€ 324.000,00	€ 324.000,00	€ 648.000,00
a.2	Opere a misura per manutenzione straordinaria extra canone di cui all'art. 2.2 (di cui € 1.083,40 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per il biennio)	€ 25.261,02	€ 28.459,02	€ 53.720,04
Totale interventi a base d'asta		€ 349.261,02	€ 352.459,02	€ 701.720,04

L'importo complessivo ai fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 1.403.440,08 determinato sommando l'importo a base d'asta di € 701.720,04 all'importo pari ad € 701.720,04 in caso si eserciti l'opzione di ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 per ulteriori 2 anni.

Art. 5 – FORMA DELL'APPALTO

L'Appalto è dato a corpo per gli interventi di manutenzione ordinaria (canone) di cui al precedente articolo 2.1 e a misura per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al precedente articolo 2.2.

E' soggetto al ribasso offerto l'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

La presentazione dell'offerta presuppone che l'Appaltatore si sia recato nella zona dove debbono eseguirsi le lavorazioni per prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché sull'esecuzione delle lavorazioni, e che inoltre, abbia preso visione dei progetti predisposti dall'Amministrazione e li abbia ritenuti esaurienti e tali quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta.

Resta inteso che tutte le opere devono essere eseguite e consegnate a regola d'arte, perfettamente e complete in ogni loro parte e/o accessorio anche omissivo o non evidenziato negli elaborati progettuali.

Con la firma del contratto, pertanto, l'Appaltatore formula, ad ogni effetto, precisa dichiarazione di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra ed acquisito gli elementi tali da giustificare l'offerta anche in relazione a tutti gli oneri previsti a suo carico nel presente Capitolato.

Art. 6 - REVISIONE PREZZI

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per i contratti relativi a servizi.

Art. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti gli appalti pubblici di servizi per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato.

In particolare si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni stabilite dalla vigente normativa per gli appalti di pubblici servizi nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari successivamente emanate in materia, ivi comprese quelle sulle assicurazioni degli operai, sui contratti di lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge, del regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di Servizi e Appalti Pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del progetto ai fini della sua esecuzione a perfetta regola d'arte.

Tutte le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto del vigente regolamento comunale del verde pubblico e privato.

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione), alle disposizioni di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia Ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere:

- a) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari e' vietato.
- b) I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenzioso" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il disciplinare di gara e le disposizioni di cui al bando;
- c) l'offerta dell'appaltatore;
- d) l'elenco prezzi unitari allegato al presente Capitolato;

- e) la "Tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio";
- f) il Prezzario Assoverde 2015-2017;
- g) il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145;
- h) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- i) il Decreto legislativo n. 50/2016 e le Linee guida emanate dall'ANAC;
- j) il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;
- k) il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;

Sono inoltre contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 9 - VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, alla stipula del contratto.

Art. 10 - NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA'

Il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice per l'esecuzione del servizio, dovrà essere addestrato e aggiornato, in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi delle normative vigenti e di ogni altro requisito necessario per legge.

Dovrà inoltre essere in regola con le norme previste dalla legge e dai vigenti contratti nazionali di lavoro interessanti la categoria. Pertanto resta inteso che Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.

La Ditta Appaltatrice è obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione del servizio. Dovrà provvedere a far mantenere al proprio personale un contegno improntato alla massima correttezza e disciplina durante l'espletamento del servizio.

La Ditta Appaltatrice all'atto della firma del Contratto dovrà comunicare, con nota scritta, elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, indicando per ciascun operaio e/o tecnico le complete generalità, la qualifica e la posizione assicurativa all'interno dell'azienda. In caso di variazioni (licenziamento e/o nuove assunzioni), esse dovranno essere comunicate tempestivamente, fornendo il nuovo elenco completo ed aggiornato in sostituzione di quello precedente.

La Ditta Appaltatrice dovrà munire a sua cura e spese tutto il personale addetto al servizio di apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità e numero di matricola del lavoratore e il nominativo della ditta.

Tutto il personale operante dovrà indossare durante l'espletamento delle sue funzioni idoneo abbigliamento da lavoro; la Ditta Appaltatrice, inoltre, dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari.

Il Comune avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualunque addetto alle lavorazioni senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze, nel caso tutto quanto sopra non fosse osservato.

Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le lavorazioni.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzi dette da parte delle eventuali altre imprese nei confronti dei loro dipendenti.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulta iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti- Scuola medesimi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Art. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Tutte le operazioni previste per l'esecuzione del servizio dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta ad osservare scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto quanto disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Contratto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Tale documento, redatto a cura del Comune e allegato al bando di gara del presente appalto, potrà essere oggetto di modifiche da parte della Ditta Appaltatrice prima della stipula del Contratto.

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, consegnare al Direttore esecuzione contratto e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza, copia del proprio Documento di Valutazione Rischi copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione degli interventi. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio delle lavorazioni per i quali esso è redatto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavorazioni non di loro competenza;

c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione delle lavorazioni;

- utilizzare, per le lavorazioni oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro;

- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.

Tutto il personale addetto alle attività, compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica, dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e ss.mm.ii. che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Art. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

- 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme, tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotografiche, dei disegni d'appalto e di copiatura dattiloscritte dei relativi atti.
- 2) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione degli interventi.
- 3) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi delle lavorazioni, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
- 4) La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
- 5) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.S., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
- 6) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania diurna e notturna del cantiere, anche nei periodi di sospensione del servizio, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall'A.C. e dal piano operativo dell'Impresa.
- 7) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
- 8) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto, con personale idoneo, alle

eventuali variazioni grafiche degli elaborati esecutivi di progetto nonché alla redazione dei disegni costruttivi di dettaglio inerenti eventuali interventi che si dovessero rendere necessari in corso d'opera.

- 9) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorre per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
- 10) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione del servizio, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
- 11) L'onere per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierci, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.
- 12) L'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente.
- 13) L'ottenimento, qualora si renda necessario, l'autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. del 01/03/1991 e ss.mm.ii. nonché ogni altra autorizzazione (es. autorizzazione fitosanitaria Regione Lazio, ecc.).
- 14) Mantenere nel territorio comunale o limitrofo, un adeguato centro organizzativo operativo che fungerà altresì da ricovero delle attrezzature e dei mezzi d'opera.
- 15) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere consegnate nello stato ante - operam.
- 16) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l'esecuzione delle lavorazioni. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati.
- 17) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato.
- 18) la discarica e/o l'allontanamento, a lavorazioni ultimate, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato nonché la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il gestore del servizio assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione degli interventi, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti alle lavorazioni e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro unico del lavoro previsto dalla vigente normativa. Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dell'appalto, l'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Più in generale, l'Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta degli interventi di manutenzione.

Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti gli interventi, le provvidenze, i

procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle lavorazioni, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

Articolo 14 – DANNI

La Ditta Appaltatrice sarà ritenuta responsabile dei danni che possano essere arrecati durante l'esecuzione delle attività, per incuria, negligenza, imprevidenza, errori di conduzione o qualsiasi altra causa, alle persone ed alle cose appartenenti al Comune.

Gli eventuali danni dei quali la Ditta Appaltatrice dovrà rispondere saranno stimati dall'Appaltatore e recuperati deducendo i relativi importi dal successivo pagamento oppure riparati a cura e spesa della Ditta Appaltatrice nel più breve tempo possibile.

Dei danni cagionati a terze persone, risponde direttamente ed esclusivamente la Ditta Appaltatrice.

L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione delle lavorazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Restano a carico della Ditta Appaltatrice i danni dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, o ad impropria modalità di esecuzione delle lavorazioni.

Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorrano una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, anche ai sensi dell'articolo 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione del servizio o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato

motivo;

- e) rallentamento delle lavorazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione committente è comunicata all'appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando gli interventi di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo degli interventi in contratto nonché delle lavorazioni di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo delle lavorazioni utilmente eseguite dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi interventi;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento degli interventi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione degli interventi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'opera, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni

dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 17 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016).

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 109, comma 2, D.Lgs. 50/2016).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Art. 18 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 19 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" da prestare secondo le modalità e condizioni indicate all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e nel disciplinare di gara.

Art. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento delle lavorazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle lavorazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla stazione appaltante non si procederà alla stipulazione del contratto e comporterà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno

10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle lavorazioni. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata **non inferiore all'importo del contratto**;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavorazioni aggiuntive affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, dovranno essere rispettate queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione alle lavorazioni da esse assunte.

Art. 22 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

Art. 23 – CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito all'avvio dell'esecuzione, risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Si potrà procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, unicamente nei casi tassativamente indicati all'art. 32, c. 8, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale gli interventi da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta per l'avvio dell'esecuzione del contratto, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Comune di Ciampino di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L'Appaltatore, nell'eseguire il servizio in conformità del capitolato speciale d'appalto e del progetto presentato in sede di gara, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate verbalmente e nel caso in cui si rendesse necessario, per iscritto, dal Direttore dell'Esecuzione.

All'atto della consegna del Servizio, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio del servizio e comunque entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa eventuale Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.

L'Appaltatore dovrà essere operativo entro il termine improrogabile di giorni 3 (tre) dalla data del verbale di avvio del contratto.

Per quanto sopra l'Appaltatore non potrà avanzare richiesta di compenso alcuno né formulare riserve o avanzare pretese di sorta.

Consegne parziali:

Qualora la natura e l'estensione delle opere non consentano la consegna totale del servizio (per non completa disponibilità delle aree, per altri motivi tecnici o impedimenti) la consegna stessa potrà essere data anche parzialmente per singoli tratti, senza che ciò costituisca titolo per richieste di danni e/o indennizzo alcuno.

In tal caso, dopo la prima consegna parziale, si procederà per consegne successive, ed il termine per l'esecuzione del servizio comincerà a decorrere dalla data del primo verbale di consegna parziale, senza che ciò costituisca valido motivo per la proroga dei termini di ultimazione o per qualsivoglia pretesa o richiesta dell'Appaltatore.

L'intervallo di tempo tra la prima consegna e la definitiva, non potrà però superare giorni 60 naturali e consecutivi.

Soltanto nel caso in cui si superi il detto limite di gg 60 l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto, senza che per ciò abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Art. 24 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Le sospensioni del servizio, sono regolate dall'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del Contratto ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta All'Amministrazione comunale per ottenere il relativo benestare scritto in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

Si precisa infine quanto segue:

per le sospensioni parziali o totali richieste dalla Soprintendenza competente per il rinvenimento di reperti archeologici e per i necessari scavi, studi e accertamenti, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta per l'attesa degli atti Tecnico-Amministrativi necessari.

Durante il periodo di sospensione del servizio, l'Appaltatore dovrà assicurare la messa in sicurezza secondo le normative vigenti in materia, delle aree di cantiere.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, potrà chiedere una motivata proroga che, se ritenuta giustificata, sarà concessa purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione delle opere o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa ad altre ditte o imprese o fornitori.

Art. 25 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ad ultimazione delle prestazioni il Direttore dell'esecuzione del Contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestare l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Una volta ultimate le opere che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione le stesse saranno accettate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative Comunicazioni di esecuzione. Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista dall'art. 30 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

Art. 26 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

In particolare le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.

La verifica di conformità, dovrà essere avviata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi e concludersi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione delle prestazioni.

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto.

L'appaltatore si obbliga inoltre a fornire al Comune qualsiasi documentazione contabile tenuta dall'Impresa ai sensi della vigente normativa civile e fiscale. Tali attività avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a cura e spese dell'Appaltatore, che mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'appaltatore al certificato di verifica di conformità.

All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione della verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Con l'approvazione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Fino alla data dell'approvazione degli atti di collaudo, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche per danni derivanti dall'uso, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere.

Art. 27 - CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Tutte le prestazioni e le forniture previste nel presente appalto, debbono essere accertati in contraddittorio tra il Direttore del Contratto e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:

- Gli interventi di manutenzione ordinaria (canone) di cui all'Art. 2 punto 2.1, saranno contabilizzati a corpo secondo l'effettivo stato temporale di avanzamento del servizio valutati in modo percentuale e al quale verrà applicata la riduzione percentuale di cui all'offerta dell'appaltatore in sede di gara (*importo del canone al netto del ribasso d'asta diviso 730 gg. moltiplicato per i giorni di avanzamento dell'appalto*);

- Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'Art. 2 punto 2.2, saranno contabilizzati a misura in base alle quantità degli interventi effettuati moltiplicati per i prezzi unitari reggenti il presente appalto (*Tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio, l'elenco prezzi allegato al presente capitolato e il Prezzario Assoverde 2015-2017*), al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara. Qualora non siano presenti nei tariffari di riferimento le categorie di lavoro da effettuarsi, verranno determinati nuovi prezzi in contraddittorio con l'appaltatore o contabilizzati in economia. Per la determinazione dei compensi in economia, si farà riferimento al prezzario assoverde per il costo della mano d'opera; verrà applicato il ribasso d'asta per la parte relativa all'utile dell'impresa pari al 10%. Le maggiorazioni per spese generali, sono pari al 15%.

Le spese di misurazione sia per gli interventi a misura che per quelli a corpo, sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura di qualunque specie e la mano d'opera necessari.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione del servizio perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
- d) per gli interventi a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

Art. 28 - CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguite rispettando tutte le procedure e le specifiche tecniche descritte nel presente C.S.A. e/o secondo le istruzioni del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni potranno essere date all'Appaltatore, per iscritto, a mezzo fax, telefonicamente o verbalmente.

Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio.

Qualora entro i termini perentori di inizio e fine delle lavorazioni fissati in ogni singolo ordinativo l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, verranno applicate le penali di cui all'art. 30 nonché il Comune avrà, tra l'altro, la facoltà di fare eseguire gli interventi servendosi di una diversa Impresa e addebitando il relativo importo all'Appaltatore inadempiente.

L'appaltatore dovrà predisporre, sulla base delle indicazioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Comune di Ciampino, un programma annuale degli interventi, con indicati i periodi di esecuzione delle varie prestazioni. Tale programma dovrà essere presentato dall'Appaltatore almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio e, relativamente al secondo anno, almeno 15 giorni prima della scadenza del primo anno.

Il cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nel corso dell'anno, dovrà essere suddiviso per tipologia di intervento, ubicazione e, quantità. Nell'elaborazione si dovrà tener conto della localizzazione di ciascuna area, della stagione e della propria organizzazione lavorativa e del **rispetto degli standard qualitativi minimi** indicati all'art. 2.1.

Il Comune si riserva l'insindacabile diritto di ordinare che l'Appaltatore organizzi la sua attività dando la precedenza all'esecuzione del servizio in determinate aree verdi rispetto ad altre e potrà prescrivere allo stesso di sospendere o ritardare l'esecuzione di una parte di esso, eseguendo gli interventi per tratti o per fasi lavorative, il tutto sia per ragioni tecniche, sia per altre esigenze (viabilità, tipologie dell'area, manifestazioni pubbliche, ecc...).

Qualora il programma definito dall'appaltatore non riportasse l'approvazione del Comune, l'appaltatore avrà ulteriori otto giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le

direttive ricevute, pena l'applicazione della penale giornaliera di cui al successivo art. 30.

L'appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni del Comune, nessuna richiesta di compensi o di particolari diritti.

Il programma esecutivo delle prestazioni predisposto dall'appaltatore può essere modificato o integrato dal Comune, mediante ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'Esecuzione, senza che ciò possa dare motivo all'appaltatore di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio.

L'Appaltatore ha l'obbligo di svolgere il servizio secondo il programma esecutivo annuale concordato con il Comune. Eventuali variazioni sul programma degli interventi dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed accettate da quest'ultimo.

L'Appaltatore dovrà garantire inoltre l'eventuale esecuzione, a richiesta del D.E., di interventi in giornate normalmente non lavorative (sabato pomeriggio – domeniche e festività infrasettimanali) e ciò nel caso in cui, per motivi tecnici (ENEL, TELECOM, situazione di traffico e viabilità, manifestazioni, ecc.) si possa operare solamente in tali giornate.

Il programma degli interventi conterrà anche il piano annuale delle potature, che si baserà sia sull'analisi dello stato di salute delle piante che delle esigenze dell'Amministrazione comunale e delle indicazioni del Direttore del Contratto.

Gli interventi dovranno essere programmati prevedendo la potatura di viali o aree completi, in modo da effettuare il lavoro in maniera razionale e ottenere, nei due anni, la potatura di circa n. 1200 alberi desunti dalla Tabella "D".

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi rispetto al cronoprogramma, verranno applicate le rispettive penali indicate al successivo art. 30.

Nei casi di pericolo, l'impresa di propria iniziativa dovrà provvedere alle opere necessarie senza attendere ordini dagli uffici competenti, dando però immediata - ed in ogni caso non oltre le 24 ore - comunicazione dei provvedimenti presi al Direttore dell'esecuzione del Contratto, per l'accettazione delle opere eseguite e per l'emissione dell'ordinativo.

In occasione di eventi naturali ed eccezionali l'Impresa ha l'obbligo di eseguire urgentemente e comunque entro 2 (due) ore dall'avvenuta comunicazione, tutte le opere provvisorie e di pronto intervento atte a ridurre al minimo i danni derivanti alle persone e cose, provvedendo anche alla relativa opera di transennamento e segnalazione di pericolo nelle forme prescritte dalla legge ed a comunicare celermente al D.C. quanto riscontrato.

L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui all' art. 30.

L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte.

Le lavorazioni dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio a proprietà private.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta del servizio con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

Le attività si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando il Direttore dell'esecuzione del Contratto lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte degli interventi, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 29 - ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELL'APPALTO

Per l'esecuzione del servizio i mezzi minimi richiesti, e che l'appaltatore è tenuto ad utilizzare, sono:

- Rasaerba-macchina operatrice semovente con piatto rotante, completa di ogni accessorio di funzionamento;
- Decespugliatori-frullini completi di ogni accessorio di funzionamento;

- Tosasiepe a motore, completi di ogni accessorio di funzionamento;
- Motoseghe, complete di ogni accessorio di funzionamento;
- Rasaerba manuali, completi di ogni accessorio di funzionamento;
- Piattaforma aerea con sviluppo ad almeno 12 metri;
- Autocarri o motocarri ribaltabili o pianali.

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E' preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.

Art. 30 - PENALI

La Ditta Appaltatrice dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente Capitolato o richiesto dall'Amministrazione comunale.

In caso di inadempienze o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'affidataria del servizio, avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione contestata e fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'Amministrazione Comunale, pena l'applicazione delle penali di seguito descritte.

Possono essere prolungate le tempistiche di esecuzione degli interventi contestati solo a seguito di trasmissione di un cronoprogramma di intervento alternativo proposto dall'impresa appaltatrice e sua accettazione scritta da parte del Direttore del contratto e del Comune di Ciampino.

Qualora la società affidataria non provveda ad eseguire gli interventi nei tempi concordati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di farli eseguire ad altra impresa ed i relativi costi verranno addebitati interamente all'appaltatore.

Il verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno dal Direttore dell'esecuzione del contratto all'appaltatore, con invito a provvedere alla loro eliminazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.

L'appaltatore, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, potrà formulare le proprie contro deduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall'impresa affidataria il Comune provvederà ad applicare le seguenti penali:

Intervento/lavorazione/prestazione	Unità di misura	Penale giornaliera (euro)
Taglio e mantenimento dei prati	Mq	0,02
Pulizia delle aree verdi	Mq	0,002
Potatura e mantenimento di siepi, aiuole e arbusti	Cad.	0,50
Potatura delle alberature	Cad.	5,00
Pulizia, estirpazione e spollonatura delle tazze alberate	Cad.	0,50
Gestione degli impianti di irrigazione	gg/impianto	10,00
Sfalcio aree a rischio incendio	Mq	0,02
Servizio innaffiamento nel periodo dal 01/06 al 30/09	Ora	150,00
Reperibilità <i>(per ogni ora oltre la seconda dalla segnalazione)</i>	Ora	30,00

Ritardo nella presentazione del cronoprogramma degli interventi	Giorno	100,00
Mancata attuazione, nei tempi concordati con l'amministrazione comunale, degli interventi di cui alle proposte migliorative presentate in sede di gara dall'aggiudicatario	Giorno <i>(per ogni singola proposta)</i>	200,00
Mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto sia verbalmente che mediante Ordini di Servizio non ricomprese nelle attività di cui sopra.	Cad.	100,00
Mancato rispetto degli obblighi in materia di personale, sicurezza, utilizzo di attrezzature diverse da quelle previste nel CSA o non autorizzate dal Direttore del contratto e personale non idoneo <i>(salvo l'applicazione di ulteriori provvedimenti in caso di violazioni gravi)</i>	richiamo/diffida <i>(successivo/a alla seconda inadempienza segnalata)</i>	200,00

Per ogni altra violazione non ricompresa nelle attività di cui sopra, verrà applicata una penale da € 100,00 ad € 1.000,00 a discrezione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le penali sono cumulabili tra loro e a tali importi verranno sommate, ove necessario, il rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione.

L'importo delle penali verrà decurtato in occasione del primo Stato di Avanzamento utile.

In ogni caso l'applicazione delle penali non esaurisce il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del servizio superi il 10% del valore del contratto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e il committente potrà pretendere la risoluzione del contratto in danno.

Al verificarsi del terzo inadempimento l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. restando fermo il diritto di imporre la penale per ogni di ritardo.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con il Comune.

Art. 31 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle lavorazioni accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma degli interventi;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata

da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione del servizio l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 32 – PAGAMENTI E RITENUTE

Durante il corso del servizio saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a € 80.000,00 valutato sulla base delle quantità di opere realizzate determinate secondo l'art. 27 (contabilizzazione degli interventi), al netto del ribasso d'asta e decurtate le eventuali penali; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Sull'importo netto progressivo del servizio, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, verrà operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, e, se del caso, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali. L'emissione di un DURC non regolare legittima la stazione appaltante a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza prevista dal DURC.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente capitolato speciale, spettano all'esecutore dell'appalto gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "*Piano straordinario contro le mafie*" pena la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La fattura dovrà riportare gli estremi del Codice C.I.G..

Art. 33 – CONTROLLO DEI SERVIZI

Il controllo dei servizi appaltati è demandato al Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere l'esecuzione dei servizi in occasione delle festività, di particolari necessità locali o per motivi di ordine pubblico, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare compensi o riserve.

Ogni nota sull'andamento e sull'esecuzione dei servizi, o eventuali riserve o contestazioni sarà

notificata alla impresa mediante Ordine di servizio.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione delle lavorazioni ed a ricevere gli ordini della Direzione del servizio.

L'Appaltatore, all'atto della consegna del servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra

Art. 34 - ELEZIONE DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata del servizio, l'Appaltatore elegge il domicilio in Ciampino Largo Felice Armati,1 ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000 e ss.mm.ii..

Art. 35 - DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella *white list* tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 36 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro

possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera a) della Legge 23 giugno 2014 n. 89, dovrà essere attribuito alla procedura di affidamento dei lavori il codice: CIG che deve essere riportato su ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54 del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all'amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 37 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Art. 38 - CONTROVERSIE

Tutte le riserve formulate dall'impresa durante l'esecuzione del servizio, sono regolamentate dalle disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del D. Lgs n. 50/2016.

E' fatta salva la facoltà di addivenire ad una soluzione transattiva delle controversie, nel rispetto dell'art. 208 del D.Lgs n. 50/2016.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle lavorazioni quale sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte, a pena decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, successive all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successivo al verificarsi o al cessare del fatto pregiudiziale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alla sospensione del servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene siano dovute. Qualora l'applicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, salvo il raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206 o transazione di cui all'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Velletri.

Art. 39 - OCCUPAZIONE DI SUOLO

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi gli interventi, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo le lavorazioni, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo delle lavorazioni, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati le lavorazioni oggetto dell'appalto.

Art. 40 - RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione del contratto.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.

Art. 41 - PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione del contratto sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dell'appalto, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione del contratto.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio del direttore del contratto dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore del contratto l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art. 42 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Il titolare del trattamento per la fase relativa alla procedura di gara (fino alla stipula del contratto) è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma; in merito alla fase esecutiva del servizio, il titolare del trattamento è il comune di Ciampino con sede in Ciampino L.go felice Armati n. 1.

Il responsabile del trattamento per la fase relativa alla procedura di gara (fino alla stipula del contratto) è il Dirigente del Serv. 2 "Gare – SUA" dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano", con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma; in merito alla fase esecutiva del servizio, il responsabile del trattamento è il Dirigente del IV Settore del Comune di Ciampino.

ALLEGATO 1

ELENCO PREZZI

N.P.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DA EFFETTUARSI	PREZZO
01	<p>SISTEMAZIONE TAZZE ALBERATE</p> <p>Sistemazione tazze alberate su marciapiedi comunali per preparazione messa a dimora nuova alberatura mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">- rimozione griglia esistente e della pavimentazione circostante necessaria per la successiva rimozione della ceppaia se preesistente;- rimozione della eventuale ceppaia, di qualsiasi dimensione e con ogni mezzo, anche a mano;- messa a dimora di nuova alberatura da computarsi a parte;- ripristino della pavimentazione e del marciapiede compresa l'eventuale fornitura di nuovo materiale di tipo analogo a quello circostante (betonelle, asfalto, ecc.);- ricollocamento della griglia nella tazza alberata od eventuale riempimento con idoneo materiale secondo indicazioni impartite dalla stazione appaltante;- demolizioni, trasporti, oneri di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	
	€/cad	234,08

ALLEGATO 2

ANALISI NUOVI PREZZI

N.P. 01 - SISTEMAZIONE TAZZE ALBERATE

Sistemazione tazze alberate su marciapiedi comunali per preparazione messa a dimora nuova alberatura mediante:

- rimozione griglia esistente e della pavimentazione circostante necessaria per la successiva rimozione della ceppaia se preesistente;
- rimozione della eventuale ceppaia, di qualsiasi dimensione e con ogni mezzo, anche a mano;
- messa a dimora di nuova alberatura da computarsi a parte;
- ripristino della pavimentazione e del marciapiede compresa l'eventuale fornitura di nuovo materiale di tipo analogo a quello circostante (betonelle, asfalto, ecc.);
- ricollocamento della griglia nella tazza alberata od eventuale riempimento con idoneo materiale secondo indicazioni impartite dalla stazione appaltante;
- demolizioni, trasporti, oneri di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

N° d'ordine	Articolo elenco prezzi assimilato (R.L. 2012)	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	part. ug.	lungh.	Largh.	H/peso	Quantità	Prezzo unitario Euro	IMPORT O TOTALE Euro
1	-	Materiali	corpo					1,00	40,00	40,00
2	listino assoverde	Operato 5° livello, comprese spese generali e utile di impresa	ora					1,00	27,23	27,23
3	listino assoverde	Operato 6° livello, comprese spese generali e utile di impresa	ora					1,00	24,83	24,83
4	C 1.10.22.b.	Estirpazione ceppale a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.	cad.					1,00	142,02	142,02
SOMMANO										234,08

Costo 234,08 €/cad.



